

no alla visione critica di una storia giuridica e stimolano, tra apparente schematismo e confronto storico, la dialettica nel giurista e tra giuristi, anche nel faticoso distinguere tra pubblico e privato. [G. M.]

2. Non sono sicuro dell'anno (credo il 1966), ma ricordo bene l'episodio. Dopo che il giovane Aldo Schiavone ebbe discusso la sua elaboratissima dissertazione di laurea sulla schiavitù in diritto romano e dopo che, su proposta di me relatore, la commissione gli ebbe conferito il massimo dei voti «cum laude», gli amici, che aveva numerosissimi, non solo lo applaudirono in aula, ma fuori dell'aula fecero di più: lo issarono sulle spalle e lo portarono, conclamando, giù dalla scalinata dell'edificio universitario e lungo il corso Umberto per qualche buon centinaio di metri, finché (suppongo) non lo deposero, sempre caramente accalcandoglisi intorno, sulla soglia accogliente di una rinomata pasticceria. Il tema specifico dello schiavismo romano, poi apparentemente abbandonato da Schiavone per altri ben noti argomenti e studi, riemerge forte trent'anni dopo, e fortemente ripensato, in un libro dal titolo *La storia spezzata, Roma antica e Occidente moderno* (G. Laterza, Roma-Bari 1996, p.262). Perché la Roma ricca, ordinata e felice dell'età degli Antonini, quella celebrata nell'orazione famosissima di Elio Aristide, non ha «continuato» lungo il suo felice cammino? Perché, entrando nella crisi del «tardo antico», essa si è inesorabilmente staccata dalla storia successiva dell'Oriente? Perché questa radicale frattura, questa storia «spezzata», dopo gli Antonini? Alla domanda, proposta ai nostri giorni essenzialmente dal Rostovzev, l'a. risponde con un riesame «ellittico» della storia sociale ed economica (lungo un'ellissi che dagli Antonini si spinge sino alle origini della città per chiudersi col ritorno al secondo secolo dell'era volgare), sostenendo, con argomentazioni incalzanti che qui non è possibile nemmeno riassumere, che l'economia di Roma fu materiata di schiavismo, di uno schiavismo particolare e assorbente che si esaurì appunto agli inizi del sec. III d.C. e che non si riprese né fu in grado di riprendersi nella storia successiva dell'Occidente europeo. Tesi che può anche non convincere, ma solo a condizione che si legga (e rilegga) il denso e appassionato discorso dello Schiavone: un discorso che si distingue, diversamente da altre volte, per uno stile espositivo molto chiaro, esente quasi del tutto da compiacimenti formali, e che va finalmente incontro ai gusti di chi, come me, ha per suo (ahimé, irraggiungibile) modello Stendhal. Nel rinviare ogni eventuale discussione ad altra sede, ciò che son lieto di dichiarare è che il saggio mi è piaciuto, e molto. Dovessi esserne il relatore davanti ad un nuovo gremio di giudici, tornerei a proporre, sempre che lo Schiavone di oggi non mi ricusasse sdegnato, il massimo dei voti, «cum laude». [A. G.]

3. Peter Brown, professore di storia all'Università di Princeton, ed ormai fra i più autorevoli studiosi della tarda antichità, ha raccolto in un elegante libriccino il testo tradotto (e prima ancora ben rielaborato) di tre lezioni tenute presso l'Università di Cambridge nel novembre 1993: P. B., *Il sacro e l'autorità. La cristianizzazione del mondo romano antico* (Donzelli-«Saggine» 20, Roma 1996, tr. M. C. Costamagna; ed. orig.: *Authority and the Sacred* [Cambridge University Press 1995]) p. XI-93. I tre saggi-lezioni, disseminati di problemi vecchi e nuovi ma con costanza di riferimenti alle fonti coeve (non escluse quelle di *ius principale*) ed alla più recente e pertinente letteratura (essenziale, soggettivamente selezionata, ma realmente esemplificativa), sono i seguenti: 1.

cristiane, ecc. — trovano tutti un importante riscontro sia nella vasta letteratura patri-stica coeva, sia, e per lo storico-giurista soprattutto, all'interno del Codice Teodosiano, delle *novellæ* post-teodosiane, del *Codex repetitæ prælectionis*: basta, per es., che già si legga solo il primo fra gli articoli che ora vengono riproposti (v.: *Le nationalisme a-t-il existé dans l'Égypte byzantine?*, 9 ss. [= in *The Journal of Juristic Papyrology* 22 (1992) 83 ss.]) per cogliere appieno gran parte di quel difficile contesto sociale, politico e religioso presupposto da una buona porzione della normazione imperiale, sia codificata sia novellare, prodotta a cominciare circa dalla metà del secolo V e fino alla piena età giustiniana (probabilmente, ed anche ai fini delle eventuali, future indagini storico-giuridiche d'argomento analogo, non avrebbe guastato la presenza di un quinto indice finale: quello delle fonti antiche quivi utilizzate). [E. D.].

5. Puntualissimi, ogni due anni, i tomi dal titolo *L'Africa romana* contenenti le relazioni e le comunicazioni rese da studiosi di tutto il mondo in occasione dei Convegni di studio organizzati dall'Università di Sassari, del cui Dipartimento di Scienze storiche è direttore e animatore intelligente e tenace Attilio Mastino. Questa volta i tomi sono stati tre, per un totale di circa 1860 fittissime pagine (Editrice Il Torchietto, Ozieri 1966) perché si è dato spazio ad un centinaio di contributi, particolarmente dedicati alla conoscenza della tecnica e dei suoi problemi, che hanno affollato l'XI Convegno svoltosi a Cartagine dal 15 al 18 dicembre 1996. Degli studi vicini agli interessi della storia del diritto romano provvediamo a dare specifica notizia nello «Schedario» di questa rivista, ma l'invito che ci piace rivolgere ai nostri lettori è di immergersi nella lettura di tutta quanta la pubblicazione; le cui pagine sono sempre oltremodo interessanti, anche perché (diciamolo pure) rivelatrici di temi e di orizzonti che spesso ci erano quasi del tutto ignoti. [F. F.].

6. Ascrivo a mia grande fortuna la possibilità che mi è stata data di avere ancora una volta tra le mani due eccellenti manuali di *Istituzioni di diritto romano*: quello di Cesare Sanfilippo, curato in nona edizione (Rubettino ed., Soveria Mannelli 1996, p. XXI-475) da A. Corbino e A. Metro, e quello di Pasquale Voci, riveduto in quinta edizione (Cedam, Padova 1996, p. XVI-648) dallo stesso autore. Non mancano gli aggiornamenti, i ritocchi, i rifacimenti parziali ma fortunatamente ambedue le opere hanno conservato le essenziali caratteristiche di schietta linearità che le hanno rese pregevoli, ciascuna a suo modo, sin dall'inizio. Mi rimetto, dunque, alle parole che ho scritto a proposito delle stesse in altri tempi (v. ora *Pagine di diritto romano* 1 [1993] 457 ss.): nulla da levare o da aggiungere. Ai due vecchi colleghi e amici (uno dei quali, il Voci, credo di non aver mai incontrato di persona) un fervido, anche se facile augurio: che i loro manuali persistano, in nuove edizioni, per molti e molti anni ancora. E inalterate, mi raccomando. [A. G.].

7. Lo studio dedicato da Stephan Meder alla ambientazione storica dell'istituto della carta di credito (*Die bargeldlose Zahlung. Ein rechtshistorischer Beitrag zur dogmatischen Einordnung des Kreditkartenverfahrens* [V. Klostermann, Frankfurt a. M. 1996] p. 293) è il frutto evidente, e per ciò solo lodevole, di una ricerca paziente e dotta che dalle fonti del diritto romano risale a sottili dispute in ordine alle stesse tra eminenti autori del secolo XIX per approdare alla *delegatio solvendi*, ai moderni titoli di credi-

to e, nell'ambito di questi ultimi, appunto alle carte di credito e ad istituti consimili. Il lettore non potrà che trarne, con riguardo a molteplici temi (*mancipatio*, *stipulatio*, astrattezza negoziale, crediti incorporati nel documento e finalmente appunto *delegatio*), grande giovamento. Tuttavia sono doverosi, almeno a mio avviso, due rilievi. Primo rilievo: un istituto giuridico moderno, anzi modernissimo (quale è quello della carta di credito) non trae alimento di storia da un'indagine fondata sul solo diritto romano ed in più sulla dottrina pandettistica tedesca, ma ha bisogno di una ricostruzione completa, anche post-romana, del suo retroterra di esperienza; se tale ricostruzione, indubbiamente difficilissima, non è possibile farla, meglio utilizzare il diritto romano a fini di comparazione diacronica, distinguendo con nettezza l'ora dall'allora e non facendo, almeno in apparenza (ma forse anche in sostanza, direi), un «pandettismo» ormai fuori stagione. Secondo rilievo: posto che al diritto romano voglia farsi capo per la carta di credito (e che, sia chiaro, pure se in termini di comparazione, è bene, benissimo che si faccia), non è giusto ignorare, o passare quasi integralmente sotto silenzio, gli istituti che, oltre alla *delegatio*, più si confanno al tema: l'*acceptilatio*, ad esempio; oppure i *chirographa*; ma sopra tutto le *tesserae nummariae* ed affini. [A. G.]

8. Con la cura e la chiarezza espositiva che le sono consuete, Giovanna Coppola ha pubblicato in una rivista medica un saggio sulla medicina a Roma, che i giuristi non devono lasciarsi sfuggire. La rivista è il *Giornale di storia della medicina*, suppl. vol. 7, n. 3 (1995). Il titolo è: *Sacralità, laicizzazione, commercializzazione e pubblicizzazione dell'«ars medica» nel mondo romano: considerazioni politico-sociali e riflessi giuridici*. In dieci capitoli fittamente annotati, per un totale complessivo di 100 pagine, l'ava dalla medicina teurgica dei primi tempi alla medicina «scientifica» della avanzata *respublica* e dell'alto e basso impero, fermandosi particolarmente sul tema delle retribuzioni. Non ultimo merito dello studio è che vengono rigorosamente taciuti i soliti lazzi sui medici di cui son piene le fonti (sola eccezione Martial. 5.9, peraltro citato pertinentemente, a proposito del metodo di accertamento con le mani dei punti dolenti del corpo ammalato). [A. G.]

9. Come ogni grande potenza, anche Roma si avvaleva di un ben congegnato ed efficiente servizio di spionaggio, vera e propria «Intelligence», con il precipuo compito di garantire la sicurezza e prevenire tentativi di destabilizzazione della *pax Romana*. Una analisi del sistema è svolta da N. J. E. Austin e N. B. Rankow nel saggio «*Exploratio*». *Military and Political Intelligence in the Roman World from the second Punic War to the Battle of Adrianopoli* (Routledge ed., London - New York 1995) p. XIV-292. Merita di essere segnalato come altri che, pur non trattando di diritto romano, contribuiscono a mettere in luce particolari aspetti della vita sociale, politica, militare di Roma antica. Il testo fissa come limiti temporali dell'indagine la seconda guerra punica e la battaglia di Adrianopoli, *dies a quo* e *ad quem* dell'egemonia romana: limiti di ordine militare dunque, anche se l'area di collocazione del saggio non può dirsi solo tale. I romani, infatti, avevano già diversificato in maniera piuttosto netta i servizi di spionaggio militare per contribuire alla vittoria degli eserciti preservandoli al contempo da iniziative di sabotaggio (controspionaggio militare) e i servizi per la sicurezza dello Stato, di taglio politico ed alle dipendenze dei vertici istituzionali. Sotto tale ultima prospettiva,

non mancano nel saggio indagini interessanti sui legami dei servizi con gli ambienti politici, prodromi di moderne vicende. Gran parte del lavoro, tuttavia, è dedicato all'uso delle «spie» durante le campagne di guerra ed alla situazione della sorveglianza delle frontiere nelle zone calde dell'impero, in particolare per l'Oriente. La seconda parte si preoccupa di porre in rilievo gli aspetti legati alla direzione dello spionaggio (vertici, organizzazione, strutture), correlandoli alle varie fasi politico-istituzionali del potere. Vasto il corredo bibliografico; numerosi i testi epigrafici esaminati. [ALESSANDRO ADAMO].

10. Karl Christ, professore emerito dell'Università di Marburg, è uno dei rari e consolanti esempi di quegli studiosi che, usciti dall'insegnamento quotidiano, non riposano soddisfatti sulle opere e sulle raccolte di scritti già pubblicati, ma prendono lena per nuove ricerche, nuovi volumi e nuovi scritti così detti minori. Della sua copiosa e robusta attività degli ultimi anni la nostra rivista ha già dato man mano puntuale resoconto. Eccoci ora a segnalare un'altra sua raccolta di articoli intitolata *Von Caesar zu Konstantin. Beiträge zur römischen Geschichte und ihre Reception* (Beck, München 1996, p. 349), integrata da note finali di aggiornamento e (p. 301 ss.) da una bibliografia sino a tutto il 1995. Sulla prima di copertina, tra il titolo e l'indicazione dell'editore figura in bella vista un grosso asterisco. Si tratta di un segno ornamentale, o dell'indicazione (come talvolta si usa) del primo volume di una serie? Io propendo, con tutto il più caldo desiderio, per la seconda interpretazione. Ed auguro all'eminente studioso che il volume con due asterischi in copertina sia pubblicato al più presto (dopo di che altri e numerosi asterischi, s'intende). [A. G.].

11. È con particolare compiacimento, e in parte anche con un tantino di orgoglio che segnalo l'uscita del primo volume curato dall'IASPAD, l'Istituto Adriatico per lo Studio del Principato tra Adriano e Diocleziano, fondato nel 1989 ad Atri, nobile e generoso comune della Regione Abruzzo, per iniziativa di un nucleo di giovani e valorosi studiosi del diritto romano facenti capo alla Facoltà di Giurisprudenza di Teramo, dei quali mi vanto di essere stato, e di essere più che mai, amico, ammiratore, difensore contro gli invidiosi e i malevoli (che non sono mancati), insomma partecipe, od anzi partigiano: cito fra gli altri (ma l'elenco dovrebbe essere più lungo) Lorenzo Fascione, attuale validissimo presidente dell'istituzione, Francesco Amarelli, preside superlativo della Facoltà teramana e progettatore dell'iniziativa in quegli anni, Francesco Grelle, figura più unica che rara di scienziato esente da ambizioni non rigorosamente scientifiche. Sia chiaro: io non ho fatto assolutamente niente che meriti di essere menzionato, salvo che seguire da lontano, ma passo per passo, la complessa organizzazione e dire un «bravo» o un «andate avanti» quando mi paresse giusto. Il mio compiacimento e quel tantino di orgoglio sta proprio in ciò: che hanno fatto e saputo fare tutto loro e che questa prima monografia di Maurizio Fora (*I «munera gladiatoria» in Italia. Considerazioni sulla loro documentazione epigrafica*, 1996, p. 387) è un esempio altamente lodevole di vera e propria devozione alla ricerca. Un libro che viene alla luce per i tipi di un editore napoletano, Jovene, cui è legato il nome di ben tre riviste giustromanistiche italiane (*Iura, Labeo, Index*) e cui è dovuto l'apprezzamento (in molti casi dovrei dire la riconoscenza), di una piccola moltitudine di autori, napoletani e non, della nostra sempre più isolata branca di studi. [A. G.].

12. Due testi recenti trattano in maniera assai differente del medesimo argomento, i gladiatori: l'uno attraverso le iscrizioni attestanti le *editiones* e le *curae* di *munera gladiatoria* e *venationes* dei municipi italici (Fora M., I «*munera gladiatoria*» in Italia. *Considerazioni sulla loro documentazione epigrafica* [Jovene ed., Napoli 1996] p. 387); l'altro (Wiedemann T., *Emperors & Gladiators* [Routledge ed., London - N. Y. 1992] p. XVIII-186) inquadrando i gladiatori nell'ambiente socio-culturale e nei rapporti con il potere. — Il lavoro di Fora (su cui v. anche il precedente 'tagliacarte' n. 11) non risente per nulla del carattere compilativo. Sono di estrema vivezza gli elenchi dei finanziatori degli spettacoli gladiatorii nei municipi italici; e aggiungono un importante tassello per formare un panorama del sistema di vita di tanti centri urbani della penisola. Si apprende, tra altre informazioni, che la Campania è la regione con il maggior numero di ritrovamenti epigrafici, mentre tra gli ultimi posti figura la Liguria (evidentemente sin da allora regione «avara»?). — Diversamente impostata la visione del Wiedemann sul mondo dei gladiatori: l'analisi dell'intero sistema è solo il pretesto per giungere a parlare del rapporto tra potere imperiale e sovranità popolare, giacché la linea di giunzione sembra passare, secondo l'a., anche attraverso l'uso strumentale dei giochi gladiatorii. [ALESSANDRO ADAMO].

13. Il breve libro (derivato da una dissertazione di laurea) di Adelheid Türey, *Das Pflegekind in der Rechtsgeschichte* (Böhlau, Köln-Weimar-Wien 1966, p. LIX-120) va segnalato non tanto per il contributo piuttosto limitato che fornisce (utili, comunque, le pagine sulla *expositio* e sull'*alumnus*), quanto per lo spunto che dà a più approfondite ricerche di comparazione diacronica sulle origini romane di interessanti e diffuse istituzioni moderne. Ad esempio, per quanto riguarda il diritto italiano (non preso in considerazione dall'a.), quelle dell'affidamento minorile, dell'apprendistato e (perché no?) anche della troppo frettolosamente abolita affiliazione. [B. B.].

14. *Questioni di metodo. Diritto romano e dogmatica odierna* (New Press, Como 1996, p. IX-242) è il titolo di un interessantissimo volume che ripropone quattro articoli ben noti di due maestri della nostra disciplina, Pietro De Francisci ed Emilio Betti, in una polemica tra loro che fu, negli anni dal 1923 al 1933, forse più appariscente che reale, ma che destò vasto scalpore tra i romanisti anche negli anni successivi (sopra tutto tra quelli, non pochi, che non li avevano letti). Seguono, in appendice, una commemorazione del De Francisci stesa da Gabrio Lombardi, una commemorazione del Betti stesa da Giuliano Crifò ed un'analisi (forse un po' fuori tema, ma in cambio molto pregevole) dedicata da Giorgio Luraschi al pensiero di Emilio Betti in ordine alla crisi della *libera respublica*. Il tutto destinato (ecco il merito maggiore dell'iniziativa) non tanto alle ricordanze degli esperti, quanto alla curiosità di sapere dei giovanissimi allievi dell'Università Cattolica di Milano e della sua filiale di Como. Il tutto altresì, apprendiamo da una breve introduzione del Luraschi, dovuto all'entusiasmo didattico di quest'ultimo in sintonia al suo collega e amico Giovanni Negri. Anche se dal mare di chiacchiere insignificanti (e in tempi recenti spesso demenziali) che ha inondato il sessantennio successivo, emergono, per verità, altri contributi italiani e stranieri non trascurabili (e quindi, direi, meritevoli di essere sia pur riassuntivamente indicati ai lettori), io non posso esprimere altro che plauso, dalle retrovie del bastione giusromanistico napoletano.

no in cui sopravvivo, ai giovani e valenti colleghi dell'università milanese: i quali (miracolo) ancora non hanno ceduto alla sciocaggine di quei pseudo-giuristi (e pseudo-storici) che in altri centri universitari, quando non hanno avuto l'impudenza di abolire *in toto* l'obbligatorietà degli insegnamenti romanistici, hanno adottato la tartufesca soluzione di mantenere come obbligatoria una soltanto delle due discipline, la *Storia* oppure le *Istituzioni*, che concorrono, l'una all'altra connessa, nel rappresentare ai discendenti l'unità inscindibile dell'esperienza giuridica romana. [A. G.].

15. Il mondo dei giuroromanisti è debitore di un apprezzamento particolarmente vivo nei confronti di Okko Behrends, che ha preso la felice iniziativa di procedere ad una nuova edizione della notissima, ma ormai pressoché dimenticata traduzione in lingua tedesca del capitolo 44 del *Decline and Fall* di Edward Gibbon, quale fu pubblicata, con brevi note a commento, da Gustav Hugo nel 1789. Hugo, che già in quell'anno aveva dato alle stampe la prima stesura delle sue *Institutionen des heutigen römischen Rechts*, con questa sua versione di un dettato relativo al diritto di Roma repubblicana (ancora lontano, dunque, dall'assetto giustiniano), piantò le radici della gloriosa Scuola Storica e dette un brillante avvio alla sua luminosa carriera di giurista e di filosofo del diritto (v., in proposito, M. Diesselhorst, in *Rechtswissenschaft in Göttingen*, 1987, p. 146 ss.): tema, questo, complesso e interessante, che il Behrends ha ripreso e approfondito (p. 159 ss.) con un profilo del Hugo degno, a mio avviso, di attenta meditazione. Il tutto in un'elegantissima veste editoriale (fatta eccezione, forse, per la sopracoperta) e arricchito non solo da un'esattiva bibliografia, ma anche da un ricco indice biografico delle persone antiche e moderne cui il libro si riferisce (E. GIBBON, *Historische Uebersicht des Römischen Rechts*, übersetzt, eingeleitet und kommentiert von G. HUGO, mit einem Vorwort und einer Würdigung G. Hugos neu herausgegeben von O. BEHRENDIS [Wallstein, Göttingen 1996] p. 272). [A. G.].

16. Non conoscevo la locuzione idiomatica «scapparsene con il mio/nostro pallone»: un modo di dire che presumo appartenente al gergo sportivo. Fatto sta che in questo modo piuttosto singolare si esprimono, in *Atb.* 84 (1996) H. Galsterer, H. Humbert, U. Laffi per dire che M. H. Cramford, curatore di *Roman Statutes* (Inst. of Class. St., London 1996, 2 tomi di p. VIII-887), avrebbe fatto uso arbitrario dei contributi loro e di altri distinti studiosi nel pubblicare la raccolta cui si riferiscono. Modifiche, rabberciamenti, addirittura contestazioni operate dall'«editor» senza previa consultazione dei collaboratori, i quali pur figurano come tali, attraverso le iniziali dei loro nomi e cognomi, in calce ai provvedimenti della cui ricostruzione si sono specificamente occupati: pertanto «non è sempre facile distinguere ciò che l'editor prende dal co-firmatario, ancorché non responsabile, e quanto è invece 'farina del suo sacco'». Dunque, «un bel guazzabuglio», dovuto tuttavia (gli autori lo riconoscono) sopra tutto all'errore di non aver insistito nel chiedere elementari garanzie e contatti al curatore e di non essersi adeguatamente preoccupati di inseguirlo, raggiungerlo e bloccarlo al fine di riprendersi il pallone, o almeno di controllarlo, prima che il volume vedesse la luce. Fortuna che non si è verificato il proverbio secondo cui la farina del diavolo va tutta in crusca. Il «prodotto finale», dicono i nostri autori, pur essendo «*multis modis*» diverso da quello che ci aspettavamo, ... rappresenta pur sempre un contributo scientifico molto notevole», anche se (par di capire) non si tratta proprio di farina da far ostie. [A. G.].

va Zelanda, Canada, U.S.A., Gran Bretagna, Austria, Olanda ed ovviamente Australia). — Va anzitutto rilevata tutta l'importanza, in specie per i giuristorici che tradizionalmente approdano 'solo' a Giustiniano, del serio quesito programmatico posto nello stesso titolo del libro; un titolo, peraltro, che sembra riecheggiare un altro ricco non lontano contributo collettivo, pur esso riguardante un intero secolo della tarda-antichità: *Le septième siècle: changements et continuités. The Seventh Century: Change and Continuity*, J. Fontaine-J. N. Hillgarth curr. (London 1992). Deve senz'altro notarsi come le tante prospettive qui prescelte — diversissime, ed alcune delle quali realmente nuove e significative (es.: P. Farquharson, *Byzantium, Planet Earth and the Solar System*, p. 263 ss.; J. Koder, *Climatic Change in the Fifth and Sixth Centuries*, p. 270 ss.) — siano in grado, tutte sinergicamente considerate, di rendere appieno lo scenario medio-orientale del VI secolo con i suoi stretti legami col passato, anche quello più antico, e con tutti i suoi lieviti premonitori del cd. evo medio (si v. per es.: J. Barclay Lloyd, *Sixth-Century Art and Architecture in «Old Rome»: End or Beginning*, p. 224 ss.; M. Mилоjević, *Forming and Transforming Proto-Byzantine Urban Public Space*, p. 247 ss.). L'impegno qui profuso dagli studiosi rimane sempre saldamente ancorato alla migliore esegesi dei testi documentari (solitamente di lingua greca, e talora d'ambito siriano), fra i quali risalta un giusto equilibrio di fonti patristiche (es.: P. Allen, *Severus of Antioch and the Homily: the End of the Beginning*, p. 163 ss.), storiografiche (es.: E. Jeffreyes, *The Chronicle of John Malalas, Book I: a Commentary*, p. 52 ss.; W. Liebeschuetz, *The Use of Pagan Mythology in the Christian Empire with Particular Reference to the «Dionysiac» of Nonnus*, p. 75 ss.), iconografiche (es.: K.-H. Uthemann, *Christ's Image «versus» Christology: Thoughts on the Justinianic Era as Threshold of an Epoch*, p. 197 ss.), letterarie in senso stretto (es.: B. Balwin, *Notes of Christian Epigrams in Book One of the Greek Anthology*, p. 92 ss.); ad una lettura attenta, poi, e nonostante l'assenza di saggi specialistici storico-giuridici, non risultano affatto ignorati i materiali di diritto romano ed altrettanto la relativa bibliografia (v. spec.: M. Maas, *Junillus Africanus' «Instituta Regularia Divinae Legis» in its Justinianic Context*, p. 131 ss.). Va detto ancora — ma ben altra 'lettura' si dovrebbe offrire del libro — come siano giustamente privilegiati taluni aspetti finora apparentemente 'periferici' della realtà tarda (es.: K. Adshead, *Procopius and the Samaritans*, p. 35 ss.; D. Callam, *Early Monasticism and Ps. Denys*, p. 112 ss.; J. Chrystavgis, *Aspects of Spiritual Direction: the Palestinian Tradition*, p. 126 ss.), pur senza che venga trascurata la consueta indagine sul 'centro' del *regnum* (es.: R. Scott, *Writing the Reign of Justinian: Malalas «versus» Theophanes*, p. 20 ss.): segno e misura (finalmente), per intendere correttamente la complessa esperienza del Tardoantico, della propensione all'abbandono di angoli visuali esclusivamente e ripetitivamente centripeti. [E. D.]

20. In sesta edizione, la esaustiva e documentata trattazione di Marcus Junkelmann, *Die Legionen des Augustus. Der römische Soldat im archäologischen Experiment* (Verlag Ph. von Zabern, Mainz am Rhein 1994) p. 313 + tav., è pervenuta pressoché alla perfezione, se la 'perfezione' un nostro libro può mai attingere. Ben a ragione la prefazione bilingue di Wilfried Stroh, professore all'Università di München, afferma «si quis cupit discere, quales fuerint olim milites illi Romani, qui paene orbem terrarum ar-

mis subegerunt, hunc emat ac perlegat librum!» (p. 10). La trattazione inizia dall'esperimento, effettuato nel 1985, di una marcia da Verona ad Augsburg nelle condizioni in cui l'avrebbe compiuta un soldato romano dell'età augustea (p. 17 ss.). È tutto fotograficamente documentato, meraviglia compresa degli abitanti dei paesi attraversati. Poi, dopo l'inquadramento della ideologia augustea («*debellare superbos*») e della politica delle frontiere con particolare riguardo all'arco alpino (p. 59 ss.) nonché l'esposizione dell'assetto dell'esercito agli inizi del principato (p. 85 ss.), l'esposizione si dipana nel cap. IV («*Waffen und Ausrüstung*», p. 149 ss.) e nel cap. V («*Die Praxis der Kriegführung*», p. 219 ss.). Ogni ricostruzione e deduzione fa riferimento puntuale (con efficaci richiami in margine) a fotografie di località, reperti archeologici, iscrizioni e così via, giusto il sottotitolo. Un glossario (p. 258 ss.), l'elenco delle opere antiche (p. 279), la bibliografia (p. 280 ss.), una tavola cronologica (p. 290 ss.), i riferimenti agli archivi fotografici (p. 295 s.) e indici di nomi e argomenti (p. 297 ss.) chiudono il volume impreziosendolo. Una sola lacuna. La si deve proprio esplicitare? L'ordinamento disciplinare/penale. La perfezione — è evidente — non appartiene a questo mondo. [M. R. D. P.]

21. La scomparsa purtroppo non inattesa di Max Kaser ai primi di gennaio di quest'anno ha coinciso con la pubblicazione in seconda edizione del suo preziosissimo *Das römische Zivilprozessrecht* (C. H. Beck, München 1996, p. XXXIV-712). All'integrazione e revisione dell'opera, che era rimasta finora ancorata alla lontana prima edizione (1955, 1959) del *Privatrecht*, ha provveduto come coautore, nel triste e progressivo assopimento dell'autore, Karl Hackl: del quale non saprei se sia più da elogiare la piena competenza in materia tanto complessa o la devozione filiale con cui ha cercato di adeguarsi alle profonde variazioni del pensiero del Kaser nell'ultimo trentennio (in particolare, dopo l'uscita della seconda edizione del *Privatrecht*, 1971-1975), anzi addirittura allo stesso limpido linguaggio (pari soltanto, per me straniero, a quello di Wolfgang Kunkel) caratteristico del suo maestro. Nel segnalare ai giusromanisti la comparsa di quest'opera eccellente, mi permetto di esprimere, in tutta sincerità, anche un fervido voto: il voto che il fondamentale *Das römische Privatrecht* di Max Kaser, non avendo alcun bisogno delle sostanziali modifiche di cui abbisognava la prima edizione del *Zivilprozess*, sia ristampato, se e quando sarà esaurito, tale quale esso attualmente è, con la sola appendice delle note di aggiornamento bibliografico. È doveroso rispettarne l'identità. [A. G.]